

Sistemassociati

CIRCOLARE DI STUDIO

anno 2023



seguici su LinkedIn



sistemassociati.it/blog



sistemassociati.it

CIRCOLARE SETTIMANALE

NUMERO 3 DEL 27 GENNAIO 2023

LA SETTIMANA IN BREVE

- **LE PRINCIPALI NOTIZIE FISCALI DELLA SETTIMANA**

Pagina 3

LA SCHEDA INFORMATIVA

- **CONVERSIONE D.L. AIUTI QUATER**

Pubblicata in Gazzetta Ufficiale la legge di conversione (n. 6/2023) del c.d. Decreto "Aiuti-quater", recante "Misure urgenti di sostegno nel settore energetico e di finanza pubblica", che vi ha apportato alcune modifiche. In questa scheda si approfondiranno le novità di maggiore rilievo della legge di conversione in esame.

Pagina 6

- **DECRETO TRASPARENZA PREZZI CARBURANTI**

Il c.d. "Decreto trasparenza prezzi carburanti" proroga per tutto il 2023 il "bonus carburante", ovvero l'esenzione da Irpef del valore di buoni benzina ceduti gratuitamente ai lavoratori dipendenti del settore privato per l'acquisto di carburanti per autotrazione, fino ad un importo massimo di 200,00 euro. Il Decreto ripropone poi il c.d. "bonus trasporti" fino a un massimo di 60,00 euro, a favore dei soggetti con reddito 2022 non superiore a euro 20.000. Vengono infine introdotte una serie di nuove norme in materia di trasparenza dei prezzi dei carburanti e in materia di rafforzamento dei poteri di controllo e sanzionatori del Garante prezzi.

Pagina 14

- **REGIME FORFETTARIO 2023**

La Legge di Bilancio 2023 ha apportato alcune modifiche al regime forfettario, tra cui l'aumento da € 65.000 a € 85.000 del limite dei ricavi o compensi di riferimento per l'accesso o uscita dal regime. È stata inoltre introdotta una modifica riguardante la regola di "uscita" dallo stesso. Si analizzano le principali novità a partire dal 2023.

Pagina 17

AGGIORNAMENTO CONTINUO: IL SAPERE PER FARE

- **BONUS PUBBLICITÀ: INVIO DICHIARAZIONE INVESTIMENTI 2022 E NOVITÀ 2023**

Entro il 9 febbraio 2023, le imprese o i lavoratori autonomi e gli enti non commerciali che hanno presentato la richiesta di accesso al credito di imposta per investimenti pubblicitari (entro il 31 marzo 2022), dovranno procedere con l'invio della Dichiarazione sostitutiva relativa agli investimenti pubblicitari effettuati nell'anno 2022. Dall'anno 2023 cambiano le regole di calcolo dell'agevolazione, ovvero viene infatti ripristinato il "regime agevolativo ordinario". Nella consueta rubrica "Sapere per fare" riepiloghiamo nel dettaglio le modalità di presentazione della dichiarazione sostitutive per gli investimenti del 2022 e le novità per la fruizione del credito d'imposta per gli investimenti del 2023.

Pagina 19

PRASSI DELLA SETTIMANA

- **I DOCUMENTI DELL'AGENZIA DELLE ENTRATE**

Pagina 29

SCADENZARIO

- **SCADENZARIO DAL 27.01.2023 AL 10.02.2023**

Pagina 30

Vediamo insieme la carrellata delle principali notizie fiscali della settimana.

Finanziamenti per 500 milioni all'innovazione: domande dal 31 gennaio

Attraverso la piattaforma on line di [Mediocredito Centrale](#) è già possibile predisporre **la richiesta di agevolazioni, da inviare a partire dal 31 gennaio per gli Accordi di innovazione 2023** previsti dal decreto del Ministro dello sviluppo economico 31 dicembre 2021, a valere sul Fondo nazionale complementare al PNRR.

Per accedere alle agevolazioni i soggetti proponenti devono definire l'Accordo per l'innovazione con il Ministero dello sviluppo economico e le eventuali amministrazioni pubbliche interessate al cofinanziamento.

I termini e le modalità per la presentazione delle domande sono stati stabiliti dal [Decreto direttoriale del 14 novembre 2022 del Ministero delle Imprese e del Made in Italy](#) che ha sbloccato ulteriori **500 milioni di euro** per il secondo sportello di richieste.

Possono beneficiare delle agevolazioni le **imprese di qualsiasi dimensione, anche in forma congiunta, per progetti riguardanti:** *Tecnologie di fabbricazione, Tecnologie digitali fondamentali, comprese le tecnologie quantistiche, Tecnologie abilitanti emergenti, Materiali avanzati, Intelligenza artificiale e robotica, Industrie circolari, Industria pulita a basse emissioni di carbonio, Malattie rare e non trasmissibili, Impianti industriali nella transizione energetica, Competitività industriale nel settore dei trasporti, Mobilità e trasporti puliti, sicuri e accessibili, Mobilità intelligente, Stoccaggio dell'energia, Sistemi alimentari, Sistemi di bioinnovazione nella bioeconomia dell'Unione, Sistemi circolari.*

I **progetti** devono prevedere **spese e costi ammissibili non inferiori a 5 milioni di euro**, avere una **durata non superiore a 36 mesi** ed essere avviati successivamente alla presentazione della domanda. **Il limite massimo del contributo alle spese a fondo perduto concedibile è pari:**

- ◆ al 50% dei costi ammissibili di ricerca industriale
- ◆ al 25% dei costi ammissibili di sviluppo sperimentale;

Tassazione immobile venduto UE da residente in Italia

Con [Risposta a interpello n. 122 del 20 gennaio](#), l'Agenzia delle Entrate chiarisce i dubbi sulla assoggettabilità ad imposizione in Italia del reddito derivante dalla vendita di un immobile acquistato nei Paesi Bassi più di 5 anni prima, da parte di un soggetto che vive e lavora in Italia e in Spagna.

La sua domanda riguardava il trattamento fiscale da riservare a tale introito in Italia già assoggettata a imposizione in Olanda.

Le Entrate specificano che in relazione al reddito derivante dall'alienazione del bene immobile ubicato nei Paesi Bassi, occorre far riferimento all'articolo 13 della Convenzione contro la doppia imposizione tra l'Italia ed i Paesi Bassi ratificata con legge 26 luglio 1993, n. 305.

Al riguardo, si osserva che in caso di cessione a titolo oneroso di immobili acquistati o costruiti da oltre cinque anni non è prevista alcuna imposizione di tali plusvalenze. Infatti, **l'articolo 67, comma 1, lettera b), del TUIR** prevede l'imposizione delle plusvalenze realizzate mediante cessione a titolo oneroso di beni immobili acquistati o costruiti da non più di cinque anni.

In conclusione, spiega l'Agenzia, il reddito in esame non dovrà essere assoggettato ad imposizione nel nostro Paese e, di conseguenza, non dovrà essere indicato nella dichiarazione dei redditi.

Bonus acquisto casa under 36: nuove FAQ di chiarimenti

L'Agenzia delle Entrate ha pubblicato un aggiornamento della guida all'acquisto della prima casa alla luce le novità introdotte dalla [Legge di bilancio 2023](#) per gli under 36.

In una delle FAQ si risponde alla seguente domanda: "*Compirò 36 anni a marzo 2023. Entro quale data dovrò stipulare l'atto di acquisto della prima casa per avere diritto alle agevolazioni per gli under 36. Posso farlo entro il mese di febbraio 2023?*"

L'Agenzia ricorda che le agevolazioni in materia di imposte indirette in favore di giovani acquirenti di una prima casa introdotte dall'articolo 64 del decreto-legge n. 73/2021 si applicano agli atti stipulati nel periodo compreso tra il 26 maggio 2021 (data di entrata in vigore del decreto-legge) e il 31 dicembre 2023.

I requisiti soggettivi per poter usufruire dei benefici fiscali sono due:

- ♦ NON compiere 36 anni nell'anno in cui viene stipulato l'atto
- ♦ avere un ISEE non superiore a 40.000 euro annui.

Pertanto, il giovane acquirente non potrà richiederle se l'atto è rogitato nel 2023, cioè nello stesso anno solare nel quale compie 36 anni di età.

Ludoteche e servizi infanzia: requisiti per l'esenzione IVA

Con [Risposta a interpello n 131 del 20 gennaio 2023](#) le Entrate chiariscono l'aliquota IVA applicabile alle prestazioni rese da una ludoteca che offre servizi integrativi e sperimentali per la prima infanzia (Sispi).

Viene precisato che le prestazioni rese dall'Istante non sono riconducibili tra le prestazioni esenti IVA¹, in quanto l'esenzione è prevista per le: "*le prestazioni educative dell'infanzia e della gioventù e quelle didattiche di ogni genere, anche per la formazione, l'aggiornamento, la riqualificazione e riconversione professionale, rese da istituti o scuole riconosciuti da pubbliche amministrazioni e da ONLUS (...)*".

Nel caso in esame, **in assenza di un'iscrizione in un apposito albo, di uno specifico accreditamento da parte del soggetto competente** e della circostanza che le prestazioni educative in questione non sono approvate né finanziate da enti pubblici, non trova applicazione il regime di esenzione dall'IVA e le prestazioni sono soggette all'aliquota ordinaria del 22 per cento.

¹ di cui all'articolo 10, primo comma, n. 21) del D.P.R. 633 del 1972.

Sospensione attività nelle microimprese: Nota Ispettorato

Con la Nota n. 162 del 24 gennaio 2023, in corso di pubblicazione, l'Ispettorato nazionale del lavoro precisa le modalità di applicazione della misura sanzionatoria di sospensione delle attività produttive nei confronti di microimprese.

Nel caso specifico si trattava di un'impresa con un solo dipendente (occupato in maniera irregolare) nella quale era stata violata la normativa di prevenzione degli infortuni per **mancata predisposizione del Documento di valutazione dei Rischi e mancata nomina del RSPP**.

Nel documento l'Ispettorato ricorda che **i provvedimenti di sospensione delle attività previsti per le violazioni in tema di lavoro irregolare non sono applicabili nel caso in cui il lavoratore risulti l'unico occupato** dall'impresa (art. 14, comma 4, D.lgs. n. 81/2008).

La sospensione delle attività può essere ordinata però per altri tipi di violazione, ad esempio, come nel caso illustrato, per gravi irregolarità relative all'ambito della sicurezza del lavoro di natura prevenzionistica, come **la mancanza del DVR o della nomina del RSPP**, sufficienti, da sole, a giustificare l'adozione del provvedimento.

Inoltre, si precisa che nel caso in cui non venga emesso il provvedimento di sospensione delle attività aziendali per il limite sopracitato, gli ispettori del lavoro possono comunque:

- ◆ procedere con l'emanazione di altri provvedimenti per assicurare la tutela della sicurezza e della salute dei lavoratori
- ◆ provvedere all'allontanamento del lavoratore irregolare dalla sede di lavoro fino al momento dell'avvenuta regolarizzazione.

Concludiamo ricordando che nel [messaggio INPS n. 317-2022 sono fornite](#) le istruzioni per la presentazione delle richieste di riesame da parte dei lavoratori autonomi e professionisti iscritti alle gestioni INPS riguardanti le domande per l'indennità una tantum di 200-150 euro respinte dall'Istituto, il termine, NON perentorio, per inviare la richiesta è di 90 giorni decorrenti:

- ◆ dalla data di pubblicazione del messaggio, quindi in scadenza il 20 aprile 2023 oppure
- ◆ dalla data di conoscenza del rigetto della domanda (se successiva).

INFORMAZIONE FISCALE

Ai Sig.ri Clienti

Loro Sedi**OGGETTO: CONVERSIONE D.L. AIUTI QUATER**

È stata pubblicata in Gazzetta Ufficiale la legge di conversione (n. 6/2023) del c.d. **Decreto "Aiuti-quater"**, recante "Misure urgenti di sostegno nel settore energetico e di finanza pubblica", che vi ha apportato alcune modifiche. In questa scheda si approfondiranno **le novità** di maggiore rilievo della legge di conversione in esame.

CONVERSIONE DL AIUTI QUATER									
MODIFICHE CREDITI DI IMPOSTA ENERGIA	<p>In sede di conversione è stato posticipato il termine per la fruizione dei crediti d'imposta spettanti alle imprese per gli acquisti di energia elettrica e di gas naturale relativi agli ultimi sei mesi del 2022.</p> <p>Infatti, per espressa previsione normativa:</p> <ul style="list-style-type: none"> ◆ i crediti in commento maturati per il mese di dicembre 2022 ◆ i crediti "energia" spettanti ai sensi del DL aiuti-ter² relativamente ai mesi di ottobre e novembre 2022, ◆ i crediti "energia" spettanti ai sensi del DL Aiuti-bis³ relativamente al terzo trimestre 2022, <p>sono utilizzabili esclusivamente in compensazione⁴ entro il 30.09.2023.</p> <p>Inoltre, entro il 16.03.2023, i beneficiari di tali crediti d'imposta a pena di decadenza dal diritto alla fruizione del credito non ancora fruito, devono inviare all'Agenzia delle entrate un'apposita comunicazione sull'importo del credito maturato nell'esercizio 2022.</p> <p>Si ricorda che nel decreto originario erano stati prorogati per il mese di dicembre i vari crediti energia previsti dai precedenti decreti e di seguito riepilogati.</p> <table border="1" style="width: 100%; border-collapse: collapse;"> <thead> <tr> <th style="text-align: center;">TIPOLOGIA DI IMPRESE</th> <th style="text-align: center;">CONTRIBUTO MESE DI DICEMBRE</th> </tr> </thead> <tbody> <tr> <td style="text-align: center;">IMPRESE "ENERGIVORE"</td> <td style="text-align: center;">40%</td> </tr> <tr> <td style="text-align: center;">IMPRESE "GASIVORE"</td> <td style="text-align: center;">40%</td> </tr> <tr> <td style="text-align: center;">IMPRESE DOTATE DI CONTATORI DI ENERGIA ELETTRICA DI POTENZA DISPONIBILE PARI O SUPERIORE A 4,5 KW</td> <td style="text-align: center;">30%</td> </tr> </tbody> </table>	TIPOLOGIA DI IMPRESE	CONTRIBUTO MESE DI DICEMBRE	IMPRESE "ENERGIVORE"	40%	IMPRESE "GASIVORE"	40%	IMPRESE DOTATE DI CONTATORI DI ENERGIA ELETTRICA DI POTENZA DISPONIBILE PARI O SUPERIORE A 4,5 KW	30%
TIPOLOGIA DI IMPRESE	CONTRIBUTO MESE DI DICEMBRE								
IMPRESE "ENERGIVORE"	40%								
IMPRESE "GASIVORE"	40%								
IMPRESE DOTATE DI CONTATORI DI ENERGIA ELETTRICA DI POTENZA DISPONIBILE PARI O SUPERIORE A 4,5 KW	30%								

² dell'articolo 1, commi 1, primo e secondo periodo, 2, 3, e 4, del decreto-legge 23 settembre 2022, n. 144, convertito, con modificazioni, dalla legge 17 novembre 2022, n. 175.

³ dell'articolo 6 del decreto-legge 9 agosto 2022, n. 115, convertito, con modificazioni, dalla legge 21 settembre 2022, n. 142

⁴ ai sensi dell'articolo 17 del D.lgs. 241/1997.

	IMPRESE DIVERSE DA QUELLE A FORTE CONSUMO DI GAS NATURALE	40%													
DISPOSIZIONI IN MATERIA DI ACCISA E DI IMPOSTA SUL VALORE AGGIUNTO SU ALCUNI CARBURANTI	 Tali crediti sono cedibili, solo per intero , dalle imprese beneficiarie ad altri soggetti, compresi gli istituti di credito e gli altri intermediari finanziari, senza facoltà di successiva cessione, fatta salva la possibilità di due ulteriori cessioni ⁵ solo se effettuate a favore: <ul style="list-style-type: none"> ◆ di banche; ◆ intermediari finanziari⁶; ◆ società appartenenti a un gruppo bancario⁷; ◆ imprese di assicurazione autorizzate ad operare in Italia⁸. I crediti d'imposta sono usufruiti dal cessionario con le stesse modalità con le quali sarebbero stati utilizzati dal soggetto cedente e comunque entro la medesima data del 30.09.2023 .														
	<table border="1"> <thead> <tr> <th>UTILIZZO DEL CREDITO</th> <th>TERMINE</th> </tr> </thead> <tbody> <tr> <td>COMPENSAZIONE</td> <td>30.09.2023</td> </tr> <tr> <td>UTILIZZO DAL PARTE DEL CESSIONARIO</td> <td>30.09.2023</td> </tr> </tbody> </table>		UTILIZZO DEL CREDITO	TERMINE	COMPENSAZIONE	30.09.2023	UTILIZZO DAL PARTE DEL CESSIONARIO	30.09.2023							
UTILIZZO DEL CREDITO	TERMINE														
COMPENSAZIONE	30.09.2023														
UTILIZZO DAL PARTE DEL CESSIONARIO	30.09.2023														
<p>L'art. 2 ha subito qualche modifica in sede di conversione solo per quanto riguarda il mese di dicembre 2022, nel quale le accise hanno subito una modifica a rialzo.</p> <p>Di conseguenza è stato modificato anche il calendario degli adempimenti a carico degli esercenti i depositi commerciali di prodotti energetici assoggettati ad accisa e degli esercenti gli impianti di distribuzione stradale di carburanti.</p> <p>Si riassume con la seguente tabella, per il periodo dal 19.11.2022 al 31.12.2022, il valore delle accise⁹:</p> <table border="1"> <tbody> <tr> <td rowspan="2">benzina</td> <td>dal 19.11 al 30.11.2022</td> <td>478,40 euro per mille litri;</td> </tr> <tr> <td>dal 01.12 al 31.12.2022</td> <td>578,40 euro per mille litri;</td> </tr> <tr> <td rowspan="2">oli da gas o gasolio usato come carburante</td> <td>dal 19.11 al 30.11.2022</td> <td>367,40 euro per mille litri</td> </tr> <tr> <td>dal 01.12 al 31.12.2022</td> <td>467,40 euro per mille litri</td> </tr> <tr> <td>gas di petrolio liquefatti (GPL) usati</td> <td>dal 19.11 al 30.11.2022</td> <td>182,61 euro per mille chilogrammi</td> </tr> </tbody> </table>			benzina	dal 19.11 al 30.11.2022	478,40 euro per mille litri;	dal 01.12 al 31.12.2022	578,40 euro per mille litri;	oli da gas o gasolio usato come carburante	dal 19.11 al 30.11.2022	367,40 euro per mille litri	dal 01.12 al 31.12.2022	467,40 euro per mille litri	gas di petrolio liquefatti (GPL) usati	dal 19.11 al 30.11.2022	182,61 euro per mille chilogrammi
benzina	dal 19.11 al 30.11.2022	478,40 euro per mille litri;													
	dal 01.12 al 31.12.2022	578,40 euro per mille litri;													
oli da gas o gasolio usato come carburante	dal 19.11 al 30.11.2022	367,40 euro per mille litri													
	dal 01.12 al 31.12.2022	467,40 euro per mille litri													
gas di petrolio liquefatti (GPL) usati	dal 19.11 al 30.11.2022	182,61 euro per mille chilogrammi													

⁵ ferma restando l'applicazione delle disposizioni di cui all'art. 122-bis, comma 4 del D.L. 34/2020, convertito, con modificazioni, dalla Legge 77/2020, per ogni cessione intercorrente tra i predetti soggetti, anche successiva alla prima.

⁶ iscritti all'albo previsto dall'articolo 106 Del testo unico delle leggi in materia bancaria e creditizia, di cui al decreto legislativo 1° settembre 1993, n. 385.

⁷ iscritto all'albo di cui all'articolo 64 del predetto testo unico delle leggi in materia bancaria e creditizia ovvero.

⁸ ai sensi del codice delle assicurazioni private, di cui al decreto legislativo 7 settembre 2005, n. 209.

⁹ di cui all'allegato I al testo unico delle disposizioni legislative concernenti le imposte sulla produzione e sui consumi e relative sanzioni penali e amministrative, di cui al decreto legislativo 26 ottobre 1995, n. 504.

	come carburanti	dal 01.12 al 31.12.2022	216,67 euro per mille chilogrammi
	gas naturale usato per autotrazione		zero euro per metro cubo
	aliquota IVA applicata al gas naturale usato per autotrazione		5 per cento
	<p>Conseguentemente alla rideterminazione dell'accisa sul gasolio usato come carburante, l'aliquota di accisa sul gasolio commerciale usato come carburante¹⁰, non si applica per il periodo dal 19.11.2022 al 30.11.2022 (rispetto alla precedente scadenza del 31 dicembre).</p> <p>Inoltre:</p> <ul style="list-style-type: none"> ◆ gli esercenti i depositi commerciali di prodotti energetici assoggettati ad accisa¹¹ ◆ gli esercenti gli impianti di distribuzione stradale di carburanti¹² <p>avrebbero dovuto trasmettere all'ufficio competente per territorio dell'Agenzia delle dogane e dei monopoli, per via telematica¹³ i dati relativi ai quantitativi dei prodotti usati come carburante:</p>		
	PRODOTTO	TERMINE DI GIACENZA DELLA QUANTITÀ	TERMINE DI INVIO
	Benzina	30.11.2022	12.12.2022
		31.11.2022	12.01.2023
	Oli da Gas o gasolio	30.11.2022	12.12.2022
		31.12.2022	12.01.2023
	GPL	30.11.2022	12.12.2022
		31.12.2022	12.01.2023
	<p>Per la mancata comunicazione delle giacenze trova applicazione la sanzione apposta¹⁴. La medesima sanzione è applicata per l'invio delle comunicazioni con dati incompleti o non veritieri.</p>		
DISPOSIZIONI IN MATERIA DI ACCISA E DI IMPOSTA SUL VALORE AGGIUNTO SU ALCUNI CARBURANTI	<p>Viene introdotto l'art. 2-bis che:</p> <ul style="list-style-type: none"> ◆ posticipa al 30.06.2023 i termini entro cui è utilizzabile in compensazione il credito d'imposta del 20% spettante alle imprese esercenti <ul style="list-style-type: none"> a. attività agricola e della pesca, b. attività agro meccanica (codice Ateco 01.61), <p>per l'acquisto di carburante per la trazione dei mezzi utilizzati effettuato nel</p>		

¹⁰ di cui al numero 4-bis della Tabella A allegata al testo unico di cui al citato decreto legislativo n. 504 del 1995.

¹¹ di cui all'articolo 25, comma 1, del testo unico di cui al decreto legislativo 26 ottobre 1995.

¹² di cui al comma 2, lettera b), del medesimo articolo 25.

¹³ con le modalità di cui all'articolo 19-bis del predetto testo unico e con l'utilizzo dei modelli di cui all'articolo 8, comma 6, del decreto-legge 9 agosto 2022, n. 115, convertito, con modificazioni, dalla legge 21 settembre 2022, n. 142.

¹⁴ prevista dall'articolo 50, comma 1, del testo unico di cui al citato decreto legislativo n. 504 del 1995.

	<p>quarto trimestre del 2022¹⁵ e, con riguardo alle sole imprese esercenti attività agricola e della pesca, per l'acquisto del gasolio e della benzina utilizzati per il riscaldamento delle serre e dei fabbricati produttivi adibiti all'allevamento degli animali.</p> <p>◆ È stato anche spostato al 16.03.2023 il termine entro il quale i beneficiari dell'agevolazione, a pena di decadenza dal diritto alla fruizione di quanto non ancora utilizzato, devono riferire all'Agenzia delle Entrate, tramite apposita comunicazione, l'importo del credito maturato nell'esercizio 2022.</p>
<p>MISURE DI SOSTEGNO PER FRONTEGGIARE IL CARO BOLLETTE</p>	<p>L'articolo 3 non è stato modificato in sede di conversione.</p> <p>Le imprese con utenze collocate in Italia a esse intestate hanno facoltà di richiedere la rateizzazione degli importi dovuti a titolo di corrispettivo per la componente energetica di elettricità e gas naturale:</p> <ul style="list-style-type: none"> ◆ utilizzato per usi diversi dagli usi termoelettrici ◆ eccedenti l'importo medio contabilizzato, a parità di consumo, nel periodo di riferimento compreso tra il 01.01.2021 e il 31.12.2021, per i consumi effettuati dal 01.10.2022 al 31.03.2023 e fatturati entro il 30.09.2023. <p>A tal fine le imprese interessate formulano apposita istanza ai fornitori, secondo modalità semplificate stabilite con un futuro decreto di prossima adozione.</p> <p>In caso di inadempimento al pagamento di due rate anche non consecutive l'impresa aderente al piano di rateizzazione decade dal beneficio ed è tenuta al versamento, in un'unica soluzione, dell'intero importo residuo dovuto.</p> <p> L'adesione al piano di rateizzazione per i periodi corrispondenti è alternativa alla fruizione dei crediti d'imposta "energia"¹⁶.</p> <p>Viene inoltre modificato il Decreto Aiuti-bis¹⁷ prevedendo l'innalzamento da 600 euro a 3.000 euro per i cd. Fringe benefit. Ricordiamo che l'articolo in commento, dispone che:</p> <ul style="list-style-type: none"> ◆ il valore dei beni ceduti e dei servizi prestati al lavoratore dipendente; ◆ nonché le somme erogate o rimborsate al medesimo dal datore di lavoro per il pagamento delle utenze domestiche del servizio idrico integrato, dell'energia elettrica e del gas naturale; ◆ non concorrono a formare il reddito imponibile ai fini Irpef, nel limite complessivo di 3.000 €.
<p>INCENTIVI ADEGUAMENTO STRUMENTI</p>	<p>Resta immutato il disposto sulla c.d. "lotteria degli scontrini" che prevede la concessione di un contributo per l'adeguamento degli strumenti di</p>

¹⁵ art.2 DI 144/2022 – "decreto Aiuti ter"

¹⁶ di cui all'articolo 1 del presente decreto e all'articolo 1 del decreto-legge 23 settembre 2022, n. 144 convertito, con modificazioni, dalla legge 17 novembre 2022, n. 175

¹⁷Art. 12, comma 1, del decreto-legge 9 agosto 2022, n.115, convertito, con modificazioni, dalla legge 21 settembre 2022, n.142

<p>MEMORIZZAZIONE E TRASMISSIONE CORRISPETTIVI</p>	<p>memorizzazione elettronica e trasmissione telematica dei corrispettivi, da effettuarsi nell'anno 2023.</p> <p>Il contributo si sostanzia in un credito d'imposta:</p> <ul style="list-style-type: none"> ◆ pari al 100% della spesa sostenuta con modalità tracciabile ◆ entro il limite massimo di 50,00 euro per ogni strumento di memorizzazione e trasmissione ◆ fruibile a decorrere dalla prima liquidazione IVA periodica successiva al mese in cui la fattura relativa all'adeguamento degli strumenti è stata annotata nel registro degli acquisti.
<p>MODIFICHE DISCIPLINA SUPERBONUS</p>	<p>L'articolo 9 ha subito alcune modifiche in sede di conversione. Principalmente si ammette la possibilità, in alcuni casi, di beneficiare della detrazione del 110% anche per le spese sostenute nel 2023¹⁸.</p> <p>In particolare, si prevede la detrazione nella misura del 110% per le spese sostenute nel 2023¹⁹, relativamente:</p> <ul style="list-style-type: none"> ◆ agli interventi diversi da quelli condominiali per i quali, al 25.11.2022 è stata presentata la CILA (comunicazione di inizio lavori asseverata)²⁰; ◆ agli interventi effettuati dai condomini per i quali la delibera assembleare di approvazione dell'esecuzione dei lavori, risulta adottata entro il 18.11.2022, a condizione che: <ul style="list-style-type: none"> ✓ tale data sia attestata da apposita dichiarazione sostitutiva²¹ dall'amministratore del condominio/condomino che ha presieduto l'assemblea; ✓ per tali interventi alla data del 31.12.2022 risulti presentata la CILA; ◆ agli interventi effettuati dai condomini per i quali la delibera assembleare di approvazione dell'esecuzione dei lavori, risulta adottata tra il 19.11.2022 e il 24.11.2022, a condizione che: <ul style="list-style-type: none"> ✓ tale data sia attestata da apposita dichiarazione sostitutiva dall'amministratore del condominio / condomino che ha presieduto l'assemblea; ✓ per tali interventi alla data del 25.11.2022 risulti presentata la CILA; ◆ agli interventi di demolizione e ricostruzione degli edifici per i quali alla data del 31.12.2022 risulta presentata l'istanza per l'acquisizione del titolo abilitativo; <p>Viene inoltre prevista la possibilità di un'ulteriore cessione del credito²² prevista per gli interventi di efficientamento energetico e recupero edilizio, che da 2 diventano 3. La conseguenza è che dopo la prima cessione, il credito può essere ceduto ancora al massimo per tre volte nei confronti di</p>

¹⁸ co.894 L.197/2022.

¹⁹ così come stabilito dal co. 894 L. 197/2022 di cui all'art.119, comma 13-ter, D.L. n. 34/2020.

²⁰ comunicazione di inizio lavori asseverata di cui all'art. 119, comma 13-ter, DL n. 34/2020.

²¹ ex art.47, DPR n.445/2000.

²² comma 4-bis, art.9 D.L. 176/2022 il quale modifica il co.1, lettere a) e b) art.121 D.L. 34/2020, rispettivamente in materia di contributo anticipato sotto forma di sconto dai fornitori dei beni o servizi (cd. sconto in fattura) e di cessione del credito corrispondente alla detrazione spettante.

soggetti qualificati ovvero banche, intermediari e assicurazioni autorizzate ad operare in Italia.

Riguardo alle **imprese**, relativamente ad **eventuali finanziamenti** richiesti alle banche al fine di sopperire a proprie esigenze di liquidità e **trasformare in liquidità i crediti acquisiti** a seguito di interventi rientranti nella disciplina del superbonus, si prevede che la Società **SACE S.p.a. intervenga a garanzia dei suddetti prestiti.**

Da osservare che **le imprese** in questione devono realizzare **interventi in edilizia**²³ ed essere identificate dai codici ATECO seguenti:

- ◆ codice **ATECO 41** (costruzione di edifici residenziali e non residenziali);
- ◆ codice **ATECO 43** (lavori di costruzione specializzati).



I crediti d'imposta eventualmente **maturati** dall'impresa alla data del **25.11.2022** possono essere considerati dalla banca o istituzione finanziatrice quale **parametro** ai fini della **valutazione del merito del credito d'impresa** richiedente il finanziamento e della predisposizione delle relative condizioni contrattuali.

Confermate invece, in sede di conversione, **le seguenti modifiche alla detrazione del Superbonus:**

si riduce al **90% la detrazione** per le spese sostenute **dal 01.01.2023** relativamente ad interventi in condomini e edifici con più unità immobiliari distintamente accatastate (ad eccezione di quanto predetto e disciplinato dalla Legge di Bilancio 2023)

detrazione del 110% per gli interventi sulle **c.d. villette di persone fisiche** fino al 31.03.2023 a condizione che al 30.09.2022 i lavori risultino eseguiti per almeno il 30%

detrazione del 90% per gli interventi avviati dal 01.01.2023 sulle **c.d. villette di persone fisiche** e le cui spese sono sostenute entro il 31.12.2023, ai soli proprietari/titolari di diritti reali di godimento che utilizzano l'immobile come abitazione principale e soddisfano il nuovo requisito reddituale

è concessa la possibilità di **rateizzare in 10 rate annuali** di pari importo per i crediti derivanti da opzioni comunicate all'Agenzia delle entrate entro il 31.10.2022, il **credito derivante da sconto in fattura/cessione del credito**. La **parte del bonus non utilizzata** nell'anno **non potrà** però **essere usfruita** negli **anni successivi, né richiesta a rimborso.**

la misura resta al **110%, fino al 2025**, per i soggetti che svolgano **attività di prestazione di servizi sociosanitari e assistenziali**, relativamente agli **interventi sugli immobili** che rientrano nelle **categorie catastali:**

- ◆ **B/1** – Collegi e convitti, educandati, ricoveri, orfanotrofi, ospizi,

²³ di cui all'art.119 del D.L. 34/2020 dunque solo per gli interventi che danno diritto al superbonus.

	<p>conventi, seminari, caserme;</p> <ul style="list-style-type: none"> ◆ B/2 – Case di cura ed ospedali (senza fine di lucro); ◆ D/4 – Case di cura ed ospedali (con fine di lucro); <p>e che risultano detenuti a titolo di proprietà, nuda proprietà, usufrutto o comodato d'uso gratuito.</p> <p>Tale agevolazione, spetta solamente per gli enti che non erogano alcun compenso o indennità di carica ai relativi membri del Consiglio di Amministrazione.</p> <p>Non viene invece modificata le disciplina applicabile a:</p> <ul style="list-style-type: none"> ◆ gli IACP e gli enti aventi le stesse finalità sociali, istituiti nella forma di società in house providing; ◆ le cooperative edilizie. <p>Per costoro il Superbonus al 110% spetta fino al 31 dicembre 2023, ma a condizione che al 30.06.2023 siano stati già ultimati lavori per una percentuale di completamento dell'intervento complessivo pari almeno al 60%.</p>
<p>CESSIONE DEI CREDITI DI IMPOSTA SETTORE CINEMATOGRAFICO</p>	<p>Con una norma inserita in sede di conversione, sulla cessione dei tax credit nel settore cinematografico²⁴ è stato chiarito che:</p> <ul style="list-style-type: none"> ◆ in merito alla responsabilità dei cessionari essi rispondano solo per l'eventuale utilizzo del credito d'imposta <ul style="list-style-type: none"> ✓ in modo irregolare, o ✓ in misura maggiore rispetto al credito d'imposta ricevuto; ◆ e il recupero dell'importo corrispondente al credito d'imposta indebitamente utilizzato venga effettuato nei confronti del soggetto beneficiario, ferma restando, nel solo caso di concorso nella violazione, l'applicazione della disciplina del concorso di persone con riferimento <ul style="list-style-type: none"> ✓ alle sanzioni tributarie, e ✓ alla responsabilità solidale del cessionario.
<p>ESENZIONE IMU SALDO 2022 SETTORE ARTISTICO</p>	<p>La norma, non modificata durante l'iter parlamentare, interviene su una specifica ipotesi di esonero, applicabile al versamento dell'IMU per gli anni 2021 e 2022, relativamente agli immobili di categoria catastale D/3 utilizzati per spettacoli cinematografici, teatri e sale per concerti/spettacoli.</p> <p>Per simili immobili è prevista²⁵ l'esonazione IMU, ma a condizione che i gestori delle attività ivi esercitate siano i relativi soggetti passivi.</p> <p>Infine, viene previsto che l'esonazione dall'imposta di bollo per le domande presentate per la richiesta di contributi, comunque denominati, previsti a favore dei soggetti colpiti da eventi calamitosi o da altri eventi eccezionali in conseguenza dei quali sia dichiarato lo stato di emergenza dalle competenti autorità, nei casi in cui vi sia un nesso di causalità con</p>

²⁴ Modificando l'articolo 21, comma 4, della legge 14 novembre 2016, n. 220

²⁵ art. 78, comma 3 del DL n. 104/2020 ("Decreto Agosto").

	l'evento calamitoso.
--	----------------------

Lo Studio è a disposizione per ogni chiarimento,
Distinti saluti

INFORMAZIONE FISCALE

Ai Sig.ri Clienti

Loro Sedi**OGGETTO: DECRETO TRASPARENZA PREZZI CARBURANTI**

Il c.d. "Decreto trasparenza prezzi carburanti"²⁶ **proroga per tutto il 2023** il **"bonus carburante"**, ovvero **l'esenzione da Irpef del valore di buoni benzina ceduti gratuitamente ai lavoratori dipendenti** del settore privato per l'acquisto di carburanti per autotrazione, **fino ad un importo massimo di 200,00 euro**.

Il Decreto **ripropone** poi il c.d. **"bonus trasporti"** fino a un massimo di 60,00 euro, a favore dei soggetti con reddito 2022 non superiore a euro 20.000.

Vengono infine introdotte **una serie di nuove norme** in materia di **trasparenza dei prezzi dei carburanti** e in materia di rafforzamento dei poteri di controllo e sanzionatori del Garante prezzi.

Di seguito si analizzano le principali novità.

DECRETO TRASPARENZA PREZZI CARBURANTI	
PREMESSA	<p>Il c.d. "Decreto trasparenza prezzi carburanti" è volto ad attenuare l'impatto dell'incremento del prezzo dei carburanti per autotrasporto tramite:</p> <ul style="list-style-type: none"> ◆ alcune misure di natura fiscale, ◆ imposizione di obblighi "di trasparenza" in capo ai gestori degli impianti di distribuzione di carburante stradale.
BUONI BENZINA DETASSATI PER TUTTO IL 2023	<p>Al fine di contenere gli impatti economici dovuti all'aumento del prezzo dei carburanti viene estesa per tutto il 2023²⁷ la possibilità, per i datori di lavoro privati, di erogare ai propri dipendenti, buoni benzina o titoli analoghi per l'acquisto di carburante.</p> <p>Il valore dei buoni, anche per il 2023, verrà riconosciuto nel limite di euro 200 per lavoratore e non concorreranno alla formazione del reddito imponibile.</p> <p>In merito alla specifica categoria di lavoratori dipendenti destinatari dei buoni benzina, la disposizione agevolativa in esame:</p> <ul style="list-style-type: none"> ◆ non pone alcun limite reddituale per l'ammissione al beneficio ◆ esclude: <ul style="list-style-type: none"> ✓ i soggetti che producono un reddito "assimilato" a quello di lavoro dipendente²⁸, come co.co.co. (tra cui gli amministratori di società), tirocinanti; ✓ i lavoratori autonomi occasionali. <p>L'oggetto dell'agevolazione sono i rifornimenti di carburante per</p>

²⁶ D.L. 5/ 2023, pubblicato sulla Gazzetta Ufficiale del 14.01.2023.

²⁷ Tale disposizione era stata introdotta per l'anno 2022 dall'art. 2 del D.L. 21/2022, (c.d. "Decreto Ucraina").

²⁸ a nulla rilevando il fatto che l'art. 52 del Tuir estenda loro l'applicazione del comma 3 dell'art. 51 del Tuir.

	<p>l'autotrazione come:</p> <ul style="list-style-type: none"> ◆ benzina, ◆ gasolio, ◆ GPL, ◆ metano, <p>compresa la ricarica di veicoli elettrici.</p> <p>Deve trattarsi di erogazioni in natura, mediante documenti di legittimazione, in formato cartaceo o elettronico, con esclusione di quelle in denaro.</p> <p>Sotto il profilo fiscale, il bonus carburante di 200,00 euro rappresenta un'ulteriore agevolazione rispetto a quella generale²⁹ per i beni ceduti e i servizi prestati ai dipendenti (limite di esenzione di 258,23 euro per ciascun periodo d'imposta).</p> <p>Ne consegue che, al fine di fruire dell'esenzione da imposizione, i beni e i servizi erogati nel periodo d'imposta 2023 dal datore di lavoro a favore di ciascun lavoratore dipendente, possono raggiungere:</p> <ul style="list-style-type: none"> ◆ un valore di 200,00 euro per uno o più buoni carburante e ◆ un valore di 258,23 euro per l'insieme degli altri beni e servizi, compresi eventuali ulteriori buoni carburante. <p>Ai fini della tassazione anche il buono carburante, il cui valore superi, nel periodo d'imposta 2023, la soglia di 200,00 euro, concorre interamente a formare il reddito e non solo per la quota eccedente.</p>
BONUS TRASPORTO PUBBLICO	<p>Il Decreto³⁰ reintroduce il c.d. "Bonus trasporti", il contributo erogato dal Ministero delle Infrastrutture e della mobilità sostenibili (MIMS) per agevolare la mobilità delle persone fisiche. Il buono:</p> <ul style="list-style-type: none"> ◆ è riconosciuto in favore delle persone fisiche che nell'anno 2022 hanno conseguito un reddito complessivo non superiore a euro 20.000; ◆ va utilizzato per acquisti dal 14.01.2023 fino al 31.12.2023; ◆ riguarda l'acquisto di abbonamenti per i servizi di trasporto pubblico locale, regionale e interregionale o per i servizi di trasporto ferroviario nazionale; ◆ vale il 100% della spesa da sostenere per l'acquisto dell'abbonamento nel limite massimo di euro 60; ◆ reca il nominativo del beneficiario e non è cedibile; ◆ è utilizzabile per l'acquisto di 1 solo abbonamento; ◆ non costituisce reddito imponibile del beneficiario e non rileva ai fini del computo del valore dell'ISEE. Resta ferma la detrazione³¹ sulla spesa rimasta a carico del beneficiario del buono (dunque, per l'eccedenza rispetto al limite di euro 60; <p>Con D.M. interministeriale³² saranno definite le modalità di presentazione delle</p>

²⁹ già prevista dal comma 3 dell'art. 51 del TUIR.

³⁰ All'art.4.

³¹ prevista dall'art. 15, co. 1, lett. i - decies) del Tuir.

³² da adottare entro il 14.02.2023, vale a dire 30 gg dalla data di entrata in vigore del decreto.

	domande per il rilascio del buono e le modalità di emissione del buono.
DISTRIBUTORI DI CARBURANTI	<p>Per quanto riguarda il prezzo della benzina al distributore, viene ripristinato il meccanismo di compensazione della cosiddetta “accisa mobile”³³, ovvero la disposizione che prevede che in caso di importanti aumenti del prezzo della benzina, il maggiore gettito Iva dovrà essere utilizzato per l’abbattimento delle accise.</p> <p>Vengono inoltre introdotte disposizioni in materia di trasparenza e controllo del prezzo di vendita al pubblico del carburante per autotrazione, che prevedono quanto segue:</p> <ul style="list-style-type: none"> ◆ gli esercenti l’attività di vendita al pubblico di carburante per autotrazione, ivi compresi quelli lungo la rete autostradale, dovranno adeguare la cartellonistica di pubblicizzazione dei prezzi presso ogni punto vendita, con l’indicazione della media aritmetica dei prezzi di riferimento definita. Tale obbligo entrerà in vigore dopo quindici giorni dall’adozione del decreto attuativo da parte del Ministro delle imprese e del made in Italy (da adottarsi entro il 30 gennaio 2023); ◆ in caso di violazione di tali disposizioni si applica la sanzione amministrativa pecuniaria da 500,00 euro a 6.000,00 euro e dopo la terza violazione, può essere disposta la sospensione dell’attività per un periodo non inferiore a sette giorni e non superiore a novanta giorni.³⁴

Lo Studio è a disposizione per ogni chiarimento,
Distinti saluti

³³ già utilizzato con la “Legge Finanziaria per il 2008” ai commi 290 e 291. Per realizzare il meccanismo nel 2023, gli aumenti dovranno essere calcolati sulla media del precedente bimestre, rispetto al valore di riferimento indicato nell’ultimo Documento di economia e finanza.

³⁴ l’accertamento della violazione delle disposizioni è effettuato dalla Guardia di finanza.

INFORMAZIONE FISCALE

Ai Sig.ri Clienti

Loro Sedi**OGGETTO: REGIME FORFETTARIO 2023**

La Legge di Bilancio 2023 ha apportato alcune modifiche al regime forfettario, tra cui **l'aumento da € 65.000 a € 85.000** del limite dei ricavi o compensi di riferimento per l'accesso o uscita dal regime. È stata inoltre introdotta una **modifica riguardante la regola di "uscita"** dallo stesso.

Di seguito si analizzano le principali novità.

REGIME FORFETTARIO 2023	
PREMESSA	<p>Il regime cd. "forfettario"³⁵ prevede l'applicazione di una tassazione sostitutiva e semplificazioni dal punto di vista degli adempimenti.</p> <p>La sua applicazione richiede la sussistenza di requisiti in capo al contribuente che intende aderire/permanere al regime in esame.</p> <p>In particolare, sono richiesti specifici requisiti:</p> <ul style="list-style-type: none"> ◆ di natura dimensionale: con riferimento ai ricavi/compensi percepiti nell'anno precedente; ◆ di natura oggettiva e soggettiva: con riferimento alla situazione in cui si trova il contribuente.
LIMITE RICAVI	<p>Tra i requisiti dimensionali figura anche il limite dei ricavi.</p> <p>La legge di Bilancio 2023³⁶ ha umentato il limite di ricavi/compensi per l'accesso/ permanenza al regime forfettario portandolo da 65.000 € ad una nuova soglia pari a 85.000 €.</p>
CRITERIO DI CASSA O COMPETENZA	<p>Per la verifica dell'eventuale superamento del limite, si deve tener conto del regime contabile applicato nell'anno di riferimento.</p> <p>In altre parole:</p> <ul style="list-style-type: none"> ◆ coloro che hanno operato in contabilità ordinaria devono calcolare l'ammontare dei ricavi conseguiti applicando il criterio di competenza ◆ chi, ad esempio, ha applicato il regime fiscale di vantaggio, o la contabilità semplificata, deve utilizzare il criterio di cassa. <p>Inoltre, i ricavi di competenza dell'anno precedente a quello di accesso al regime rilevano anche se relativi ad un'attività cessata diversa da quella iniziata nel corso dell'anno successivo e per la quale si intende usufruire del regime forfettario.</p>

³⁵ Introdotta dalla L. 190/2014.

³⁶ l'articolo 1 comma 54 L. 197/2022.

LAVORATORE AUTONOMO	Per i lavoratori autonomi rilevano, ai fini del computo del limite di 65.000 €, i compensi assunti al netto dell'Iva addebitata in fattura e del contributo integrativo alle Casse previdenziali private , ad eccezione della maggiorazione del 4% addebitata ai committenti in via definitiva dai professionisti iscritti alla Gestione Separata Inps.
ENTRATA IN VIGORE	In attesa di chiarimenti ufficiali, si ritiene che la nuova misura delle soglie trovi applicazione a partire dal 1/01/2023 (in sede di primo accesso al regime forfetario, nonché per valutarne la permanenza) e ciò in analogia con quanto avvenuto in passato con analoghi innalzamenti delle soglie. Sulla base dei chiarimenti forniti nelle precedenti occasioni il contribuente che nel 2022 raggiungerà un livello di ricavi o compensi superiore a 65.000 € ma inferiore a 85.000 € potrà applicare il regime forfetario per il periodo d'imposta 2023 .
USCITA DAL REGIME IN CORSO D'ANNO	Fino al 31.12.2022 era previsto che il superamento del limite dei ricavi o compensi comportasse l'applicazione del regime ordinario dall'anno successivo, indipendentemente dall'entità del superamento. Ora, al fine di evitare utilizzi impropri del regime agevolato, è previsto che: <ul style="list-style-type: none"> ◆ se si supera la soglia di € 85.000 ma non quella di € 100.000, il regime forfetario cessa di essere applicabile dall'anno successivo allo "sforamento" (fuoriuscita dall'anno successivo); ◆ se i ricavi/compensi incassati superano la soglia di € 100.000, il regime cessa di essere applicabile dallo stesso anno, con applicazione dell'Iva a partire dall'operazione che comporta il superamento del predetto limite. Ciò determina l'assoggettamento a Irpef del reddito d'impresa o di lavoro autonomo dell'intero anno e l'applicazione dell'Iva "a partire dalle operazioni effettuate che comportano il superamento del predetto limite".

Lo Studio è a disposizione per ogni chiarimento,
Distinti saluti

BONUS PUBBLICITÀ

INVIO DICHIARAZIONE INVESTIMENTI 2022 E NOVITÀ 2023

INTRODUZIONE

Entro il 9 febbraio 2023, le imprese o i lavoratori autonomi e gli enti non commerciali che hanno presentato la richiesta di accesso al credito di imposta per investimenti pubblicitari (entro il 31 marzo 2022), dovranno procedere con **l'invio della Dichiarazione sostitutiva** relativa agli **investimenti pubblicitari** effettuati **nell'anno 2022**.

Dall'anno 2023 cambiano le regole di calcolo dell'agevolazione, viene infatti **ripristinato il "regime agevolativo ordinario"**, che prevede il riconoscimento di un credito dell'imposta nella **misura del 75% del valore incrementale degli investimenti** effettuati in campagne pubblicitarie **esclusivamente sulla stampa quotidiana e periodica, anche on line³⁷**, nonché il presupposto dell'incremento minimo dell'1% dell'investimento pubblicitario, rispetto all'investimento dell'anno precedente, quale requisito per accedere all'agevolazione. Restano fermi i limiti dei regolamenti dell'Unione europea in materia di aiuti "de minimis".

Nella consueta rubrica "Sapere per fare" riepiloghiamo nel dettaglio le modalità di presentazione della dichiarazione sostitutiva per gli investimenti del 2022 e le novità per la fruizione del credito d'imposta per gli investimenti del 2023.

INDICE DELLE DOMANDE

1. **Che cos'è il credito di imposta** per investimenti pubblicitari incrementali e **chi può accedere al beneficio?**
2. **Quali sono i passi da compiere** per poter **fruire** del credito d'imposta?
3. **Come** presentare la **Dichiarazione sostitutiva** relativa agli **investimenti effettuati nel 2022?**
4. **Come** presentare la **Comunicazione per l'accesso al credito d'imposta per il 2023?**

³⁷ articolo 57-bis, comma 1-quinquies, del decreto-legge 24 aprile 2017, n. 50, come introdotto dall'articolo 25-bis del decreto-legge 1° marzo 2022, n. 17, convertito, con modificazioni, dalla legge 27 aprile 2022, n. 34

DOMANDE E RISPOSTE

D.1. CHE COS'È IL CREDITO DI IMPOSTA PER INVESTIMENTI PUBBLICITARI INCREMENTALI E CHI PUÒ ACCEDERE AL BENEFICIO?

R.1. Il credito d'imposta sugli **investimenti pubblicitari incrementali**³⁸ è stato introdotto, **a decorrere dall'anno 2018**, con riferimento agli investimenti effettuati dalle imprese, dai lavoratori autonomi e dagli enti non commerciali, sulla **stampa** (giornali quotidiani e periodici, locali e nazionali) e sulle **emittenti radio-televisive a diffusione locale**.

La **tipologia di investimento** agevolato riguarda le **spese pubblicitarie** effettuate sulle **emittenti televisive e radiofoniche locali**, analogiche o digitali, iscritte al ROC e sui **giornali quotidiani e periodici**, pubblicati in edizione cartacea o in formato digitale, registrati presso il Tribunale, ovvero presso il ROC, e dotati del Direttore responsabile.

Non sono ammesse al credito d'imposta **le spese sostenute per altre forme di pubblicità**, come, ad esempio, **a titolo esemplificativo** e non esaustivo:

- ◆ grafica pubblicitaria su cartelloni fisici,
- ◆ volantini cartacei periodici,
- ◆ pubblicità su cartellonistica,
- ◆ pubblicità su vetture o apparecchiature,
- ◆ pubblicità mediante affissioni e display,
- ◆ pubblicità su schermi di sale cinematografiche,
- ◆ pubblicità tramite social o piattaforme online,
- ◆ banner pubblicitari su portali online, ecc.

Il **credito d'imposta** è concesso nella misura pari al **75% del valore incrementale degli investimenti effettuati**, tenendo conto del limite massimo complessivo delle risorse di bilancio annualmente appositamente stanziato, che costituisce tetto di spesa.

Per beneficiare dell'agevolazione è necessario che l'ammontare complessivo degli investimenti pubblicitari realizzati superi almeno dell'1% l'importo degli analoghi investimenti effettuati sugli stessi mezzi d'informazione nell'anno precedente.

Per gli **anni 2020, 2021 e 2022**, il credito d'imposta è stato concesso nella misura unica del 50% del valore degli investimenti effettuati, venendo meno il requisito dell'incremento minimo dell'1% rispetto agli investimenti effettuati l'anno precedente quale presupposto per accedere all'agevolazione.

In particolare, per l'anno 2022, il credito d'imposta è stato concesso nella **misura unica del 50% del valore degli investimenti effettuati**:

- ◆ sui giornali quotidiani e periodici, anche on line, e
- ◆ sulle emittenti televisive e radiofoniche locali e nazionali, analogiche o digitali, non partecipate dallo Stato³⁹.

³⁸ con un incremento minimo dell'1% rispetto agli analoghi investimenti dell'anno precedente.

³⁹ articolo 57-bis, comma 1-quater del decreto-legge 24 aprile 2017, n. 50, modificato dall'articolo 67, comma 10, del decreto-legge 25 maggio 2021, n. 73.

A decorrere dall'anno 2023 si **torna al regime ordinario**, ma con alcune modifiche alla tipologia degli investimenti ammessi all'agevolazione⁴⁰. In particolare:

- ◆ il **credito d'imposta** è concesso nella misura unica del **75% del valore incrementale** degli investimenti effettuati in campagne pubblicitarie
- ◆ esclusivamente sulla stampa quotidiana e periodica, anche on line.
- ◆ restano fermi i limiti dei regolamenti dell'Unione europea in materia di aiuti "de minimis".



Dal 2023 vengono così **esclusi** dall'agevolazione gli **investimenti pubblicitari sulle emittenti televisive e radiofoniche**.

BONUS PUBBLICITÀ INVESTIMENTI ANNO 2022	BONUS PUBBLICITÀ INVESTIMENTI ANNO 2023
<ul style="list-style-type: none"> ◆ Credito d'imposta pari al 50% del valore dell'investimento ◆ Non è richiesto il requisito di incremento dell'1% dell'investimento rispetto all'anno precedente ◆ investimenti ammessi su stampa quotidiana e periodica ed emittenti televisive e radiofoniche ◆ accesso all'agevolazione anche per soggetti neocostituiti o che non hanno effettuato investimenti nell'anno precedente ◆ limite di spesa complessivo pari a 90 milioni di euro 	<ul style="list-style-type: none"> ◆ Credito d'imposta pari al 75% del valore incrementale dell'investimento rispetto a quello effettuato l'anno precedente ◆ È richiesto il requisito di incremento dell'1% dell'investimento rispetto all'anno precedente ◆ investimenti ammessi solo su stampa quotidiana e periodica ◆ sono esclusi dall'agevolazione i soggetti neocostituiti o che non hanno effettuato investimenti nell'anno precedente ◆ limite di spesa complessivo pari a 30 milioni di euro

D.2. QUALI SONO I PASSI DA COMPIERE PER POTER FRUIRE DEL CREDITO D'IMPOSTA?

R.2. La procedura per la concessione del credito d'imposta investimenti pubblicitari, si articola in due fasi distinte.


I soggetti interessati devono **presentare**:

- ◆ inizialmente la "**Comunicazione per l'accesso al credito d'imposta**"⁴¹ contenente i dati degli investimenti effettuati o da effettuare nell'anno agevolato;
- ◆ successivamente la "**Dichiarazione sostitutiva relativa agli investimenti effettuati**" per dichiarare⁴² che gli investimenti indicati nella Comunicazione per l'accesso al credito d'imposta, presentata in precedenza, sono stati effettivamente realizzati nell'anno agevolato e che gli stessi soddisfano i requisiti previsti dalla norma.

⁴⁰ Il "Decreto Energia" (articolo 25-bis DI n. 17/2022) ha modificato la disciplina del bonus pubblicità, ritornando all'approccio incrementale delle spese, **escludendo dall'agevolazione gli investimenti pubblicitari sulle emittenti televisive e radiofoniche**.

⁴¹ prevista dall'articolo 5, comma 1, del D.P.C.M. n. 90 del 2018.

⁴² ai sensi dell'articolo 47 del decreto del Presidente della Repubblica 28 dicembre 2000, n. 445.



La **Comunicazione** per l'accesso al credito d'imposta e la **Dichiarazione sostitutiva** sono presentate, **esclusivamente in via telematica**, al Dipartimento per l'Informazione e l'Editoria della Presidenza del Consiglio dei Ministri **utilizzando il servizio online** messo a disposizione [nell'area riservata del sito internet dell'Agenzia delle entrate](#), con le seguenti modalità:

- ◆ direttamente, dai soggetti interessati a richiedere il credito;
- ◆ tramite una società del gruppo, se il richiedente fa parte di un gruppo societario.
- ◆ tramite gli incaricati alla trasmissione delle dichiarazioni (professionisti, associazioni di categoria, Caf, altri soggetti, sinteticamente indicati come intermediari).

BONUS PUBBLICITÀ
[Modello \(fac-simile\)](#) e [istruzioni di compilazione](#)

A seconda del Modello che si intende trasmettere, va barrata la corrispondente casella del rigo "Tipo di comunicazione". Di seguito si riportano **i passaggi** necessari ai fini della compilazione del modello.

COMPILAZIONE MODELLO	
TIPO DI COMUNICAZIONE	Va barrata la casella corrispondente al tipo di comunicazione che viene presentata (può essere barrata una sola casella).
DATI DEL SOGGETTO BENEFICIARIO	Va indicato: <ul style="list-style-type: none"> ◆ il codice fiscale del soggetto che intende beneficiare del credito d'imposta; ◆ l'indirizzo di posta elettronica certificata (PEC).
"DIMENSIONE/TIPOLOGIA"	Va indicato uno dei seguenti codici: <ol style="list-style-type: none"> 1. Microimprese 2. Piccole imprese 3. Medie imprese 4. Start-up innovative 5. Soggetto che non rientra nelle tipologie precedenti.

PERSONE FISICHE	Vanno riportati cognome, nome, sesso, data e luogo di nascita.
SOGGETTI DIVERSI DALLE PERSONE FISICHE	Va riportata la ragione sociale o la denominazione che risulta dall'atto costitutivo, senza abbreviazioni, a eccezione della natura giuridica che viene indicata in forma contratta.
NATURA GIURIDICA	Va riportato il codice corrispondente alla natura dell'impresa o dell'ente, desumendolo dalla relativa tabella presente nelle istruzioni per la compilazione del modello di dichiarazione dei redditi, l'ultimo approvato all'atto della presentazione della comunicazione/dichiarazione sostitutiva e pubblicato sul sito internet dell'Agenzia delle entrate.
RAPPRESENTANTE FIRMATARIO DELLA COMUNICAZIONE	<p>È necessario indicare il codice fiscale della persona fisica che firma la comunicazione/dichiarazione sostitutiva, il relativo "Codice carica" e i dati anagrafici richiesti. Il codice carica può essere individuato nella tabella presente nelle istruzioni al modello di dichiarazione dei redditi, l'ultimo approvato all'atto della presentazione della comunicazione/dichiarazione sostitutiva e pubblicato sul sito internet dell'Agenzia delle entrate.</p> <p>Se la comunicazione/dichiarazione sostitutiva è presentata da una società per conto del richiedente, va compilato anche il campo "Codice fiscale società" e va indicato il codice carica corrispondente al rapporto tra la società che presenta la comunicazione/dichiarazione sostitutiva e il richiedente (per esempio, la società che presenta la comunicazione in qualità di rappresentante legale del dichiarante indica il codice carica 1).</p>
RINUNCIA TOTALE ALLA PRECEDENTE RICHIESTA	<p>Se il richiedente, per qualsiasi motivo, vuole annullare gli effetti di una comunicazione/dichiarazione sostitutiva già presentata, rinunciando totalmente al credito d'imposta indicato nella medesima, può presentare una rinuncia totale, utilizzando questo stesso modello nel quale deve barrare la casella relativa alla rinuncia. In tal caso, i riquadri "Dati degli investimenti e del credito richiesto" e "Elenco soggetti sottoposti alla verifica antimafia" non vanno compilati e non vanno rese le dichiarazioni sostitutive.</p> <p>La rinuncia totale al credito richiesto può essere presentata entro i termini di presentazione della comunicazione/dichiarazione sostitutiva.</p> <p>Anche dopo la rinuncia, è comunque possibile inviare una nuova comunicazione/dichiarazione sostitutiva entro il termine di scadenza previsto.</p>

L'ammontare del credito d'imposta effettivamente fruibile da ciascun richiedente è stabilito con provvedimento del Dipartimento per l'informazione e l'editoria, pubblicato sul sito istituzionale del Dipartimento stesso.

Il credito d'imposta riconosciuto è **utilizzabile esclusivamente in compensazione mediante il modello F24**, che deve essere presentato tramite i servizi telematici dell'Agenzia delle entrate a decorrere **dal quinto giorno lavorativo successivo alla pubblicazione del provvedimento** e del relativo elenco allegato sul [sito Internet del Dipartimento per l'informazione e l'editoria](#) della Presidenza del Consiglio dei ministri e sul [sito Internet dell'Agenzia delle entrate](#).

D.3. COME PRESENTARE LA DICHIARAZIONE SOSTITUTIVA RELATIVA AGLI INVESTIMENTI EFFETTUATI NEL 2022?

R.3. Abbiamo detto che la procedura per la **richiesta di accesso all'agevolazione** si articola in **due fasi distinte**, per quanto riguarda gli **investimenti pubblicitari effettuati per l'anno 2022**, si dovrà quindi procedere **all'invio della Dichiarazione sostitutiva entro il 9 febbraio 2023**.



Di seguito riportiamo un **focus** sulla **compilazione della Dichiarazione sostitutiva** relativa agli **investimenti effettuati per l'anno 2022**.


 Presidenza del Consiglio dei Ministri
 Dipartimento per l'Informazione e l'Editoria

**COMUNICAZIONE PER LA FRUIZIONE DEL CREDITO D'IMPOSTA
 PER GLI INVESTIMENTI PUBBLICITARI INCREMENTALI**
 (Art. 57-bis del decreto-legge 24 aprile 2017, n. 50, convertito con modificazioni dalla legge 21 giugno 2017, n. 96;
 decreto del Presidente del Consiglio dei Ministri 16 maggio 2018, n. 90)

TIPO DI COMUNICAZIONE	Comunicazione per l'accesso al credito d'imposta	Dichiarazione sostitutiva relativa agli investimenti effettuati
SOGGETTO BENEFICIARIO	Codice Fiscale	Dimensione/tipologia
	Posta elettronica certificata	

Ai fini della presentazione (telematicamente sul sito dell'agenzia delle entrate) della dichiarazione sostitutiva relativa agli **investimenti effettuati per l'anno 2022** vanno indicati, nel riquadro "**Dati degli investimenti e del credito richiesto**", i seguenti dati:

- ♦ in **colonna 2**, l'ammontare degli **investimenti effettuati nel 2022** sui giornali quotidiani e periodici, anche on line;
- ♦ in **colonna 6**, l'ammontare degli **investimenti effettuati nel 2022** sulle emittenti televisive e radiofoniche locali e nazionali, analogiche o digitali, non partecipate dallo Stato.

DATI DEGLI INVESTIMENTI E DEL CREDITO RICHIESTO	ANNO DI RIFERIMENTO DEGLI INVESTIMENTI AGEVOLABILI			
	1	2	3	4
STAMPA	Investimenti effettuati/da effettuare	Investimenti anno precedente	Ammontare incremento	Credito d'imposta richiesto
	2	3	4	5
	,00	,00	,00	,00
EMITTENTI TELEVISIVE E RADIOFONICHE LOCALI	Investimenti effettuati/da effettuare	Investimenti anno precedente	Ammontare incremento	Credito d'imposta richiesto
	6	7	8	9
	,00	,00	,00	,00
TOTALI	Investimenti effettuati/da effettuare	Investimenti anno precedente	Ammontare incremento	% incremento
	10	11	12	13
	,00	,00	,00	%

L'ammontare degli investimenti indicato nelle colonne 2 e 6 **non può essere superiore a quello esposto nella precedente "Comunicazione per l'accesso al credito d'imposta"** (quindi presentata nel 2022).



Se viene indicato un importo superiore, l'applicazione web **non consente di proseguire** nella compilazione e la dichiarazione sostitutiva non può essere presentata.

A tale riguardo si precisa che la **Dichiarazione sostitutiva** è intesa ad **attestare l'effettiva realizzazione**, in tutto o in parte, dell'investimento previsto in fase di prenotazione delle risorse e indicato nella precedente "Comunicazione per l'accesso al credito d'imposta". La Dichiarazione sostitutiva, quindi, non esclude che gli investimenti effettivamente realizzati nell'anno di riferimento siano superiori a quelli preventivati e confermati nella medesima dichiarazione sostitutiva telematica.

Nel caso di presentazione della "Dichiarazione sostitutiva relativa agli investimenti effettuati", il beneficiario/rappresentante deve apporre la firma nell'apposito riquadro.

DICHIARAZIONE SOSTITUTIVA RELATIVA AGLI INVESTIMENTI EFFETTUATI (1)	Il sottoscritto, in qualità di beneficiario/rappresentante del soggetto beneficiario, consapevole delle responsabilità, anche penali, derivanti dal rilascio di dichiarazioni mendaci ai sensi degli articoli 75 e 76 del D.P.R. 28 dicembre 2000, n. 445,
	DICHIARA
	che gli investimenti indicati nella presente dichiarazione sono stati effettivamente realizzati e che soddisfano i requisiti di cui all'art. 3 del D.P.C.M. n. 90 del 2018 e di cui all'articolo 57-bis del decreto-legge 24 aprile 2017, n. 50.
	FIRMA <input style="width: 150px; height: 20px;" type="text"/>

Le **spese si considerano sostenute**⁴³ secondo quanto previsto dall'articolo 109 del Testo unico delle imposte sui redditi di cui al D.P.R. n. 917/1986.

Per l'individuazione dell'esercizio di sostenimento della spesa pubblicitaria, pertanto, trova applicazione il **principio di competenza** in base al quale **"i corrispettivi delle prestazioni di servizi si considerano conseguiti e le spese di acquisizione dei servizi si considerano sostenute, alla data in cui le prestazioni stesse sono ultimate"**⁴⁴.

L'**effettuazione delle spese**⁴⁵ deve risultare da una **apposita attestazione** rilasciata dai soggetti⁴⁶ **legittimati a rilasciare il visto di conformità** dei dati esposti nelle dichiarazioni fiscali, ovvero dai soggetti che esercitano la revisione legale dei conti⁴⁷. Tra questi soggetti rientrano gli **iscritti negli albi dei dottori commercialisti**, dei ragionieri e dei periti commerciali e dei consulenti del lavoro.

Vediamo un **esempio di compilazione sia della Dichiarazione sostitutiva che della Comunicazione di accesso al credito**.

Esempio
Supponiamo il caso di un'impresa che nel 2022 ha effettuato investimenti pubblicitari su quotidiani cartacei per 250.000 euro. Per il 2022, la misura del credito d'imposta era stabilita nel 50% delle spese sostenute. Credito d'imposta 2022: 250.000 euro x 50% = 125.000 euro. Avendo presentato la Comunicazione di accesso al credito nel 2022, quest'anno entro il 9

⁴³ Secondo l'articolo 4, comma 2, del DPCM 16 maggio 2018, n. 90

⁴⁴ Pertanto, i costi relativi a prestazioni di servizio sono di competenza dell'esercizio in cui le prestazioni medesime sono ultimate, senza che abbia rilievo alcuno il momento in cui viene emessa la relativa fattura o viene effettuato il pagamento.

⁴⁵ Prevista dall'articolo 4, comma 2, del DPCM 16 maggio 2018.

⁴⁶ di cui all'articolo 35, commi 1, lettera a) e 3, del decreto legislativo 241 del 1997

⁴⁷ ai sensi dell'articolo 2409-bis del codice civile

febbraio 2023 dovrà trasmettere la Dichiarazione sostitutiva relativamente agli investimenti effettuati nel 2022.

Vediamo i campi principali da compilare nella **Dichiarazione sostitutiva relativa agli investimenti effettuati nel 2022**

TIPO DI COMUNICAZIONE	Comunicazione per l'accesso al credito d'imposta	Dichiarazione sostitutiva relativa agli investimenti effettuati			
	<input type="checkbox"/>	<input checked="" type="checkbox"/>			
DATI DEGLI INVESTIMENTI E DEL CREDITO RICHIESTO	ANNO DI RIFERIMENTO DEGLI INVESTIMENTI AGEVOLABILI	1 2 0 2 2			
	STAMPA	Investimenti effettuati/da effettuare 2 250.000,00	Investimenti anno precedente 3 ,00	Ammontare incremento 4 ,00	Credito d'imposta richiesto 5 125.000,00
	EMITTENTI TELEVISIVE E RADIOFONICHE LOCALI	Investimenti effettuati/da effettuare 6 ,00	Investimenti anno precedente 7 ,00	Ammontare incremento 8 ,00	Credito d'imposta richiesto 9 ,00
	TOTALI	Investimenti effettuati/da effettuare 10 250.000,00	Investimenti anno precedente 11 ,00	Ammontare incremento 12 ,00	% incremento 13 %

Entro il 30 aprile di ciascun anno, il Dipartimento per l'informazione e l'editoria della Presidenza del Consiglio dei ministri **forma un elenco dei soggetti richiedenti il credito di imposta** con l'indicazione dell'eventuale **percentuale provvisoria di riparto** in caso di insufficienza delle risorse e l'importo teoricamente fruibile da ciascun soggetto dopo la realizzazione dell'investimento incrementale.

L'ammontare del credito effettivamente fruibile **dopo l'accertamento** in ordine agli investimenti effettuati è disposto con provvedimento del Dipartimento per l'informazione e l'editoria della Presidenza del Consiglio dei ministri pubblicato sul sito istituzionale del Dipartimento stesso.

Per la generalità dei soggetti ammessi, il credito d'imposta può essere fruito, **mediante compensazione da effettuare con il modello F24** attraverso i canali telematici dell'Agenzia delle entrate, a decorrere **dal quinto giorno lavorativo successivo alla pubblicazione del provvedimento** e del relativo elenco allegato sul sito Internet del Dipartimento per l'informazione e l'editoria della Presidenza del Consiglio dei ministri e sul sito Internet dell'Agenzia delle entrate.

Per consentire l'utilizzo in compensazione, **tramite modello F24**, del credito d'imposta in argomento, è istituito⁴⁸ il seguente **codice tributo**:

- ◆ "6900" denominato "**Credito d'imposta - Investimenti pubblicitari incrementali** stampa quotidiana e periodica anche on-line, emittenti televisive e radiofoniche locali, analogiche o digitali - articolo 57-bis, comma 1, decreto legge 24 aprile 2017, n. 50".

In sede di compilazione del modello di pagamento F24, il codice tributo è esposto nella sezione "Erario", in corrispondenza delle somme indicate nella colonna "importi a credito compensati", ovvero, nei casi in cui il contribuente debba procedere al riversamento del credito, nella colonna "importi a debito versati". Il campo "anno di riferimento" è valorizzato con **l'anno di concessione del credito**, nel formato "AAAA".

⁴⁸ Con la risoluzione n. 41/E dell'8 aprile 2019

D.5. COME PRESENTARE LA COMUNICAZIONE PER L'ACCESSO AL CREDITO D'IMPOSTA PER IL 2023?

R.5. La Comunicazione per l'accesso al credito d'imposta per gli investimenti effettuati o da effettuare nel 2023, deve essere presentata dal 1° al 31 marzo 2023.



Di conseguenza, nel 2024, **dal 9 gennaio al 9 febbraio 2024** dovrà essere presentata la **Dichiarazione sostitutiva** relativa agli investimenti effettuati per dichiarare che gli investimenti indicati nella comunicazione per l'accesso al credito d'imposta, sono stati effettivamente realizzati nel 2023 e che gli stessi soddisfano i requisiti previsti dalla norma

La **Comunicazione per l'accesso al credito d'imposta** è presentata nelle medesime modalità della **Dichiarazione sostitutiva**, esclusivamente in **via telematica**.

La comunicazione **si considera presentata nella data riportata nell'attestazione** di corretta acquisizione, rilasciata nell'ambito del servizio online citato.



Per ogni anno per cui è richiesto il credito d'imposta **va presentata una singola comunicazione per l'accesso al credito d'imposta**. In caso di presentazione di più comunicazioni per l'accesso al credito d'imposta relative al medesimo anno, è ritenuta valida l'ultima trasmessa entro il termine di presentazione.

Riprendendo l'esempio precedente vediamo come compilare la **Comunicazione di accesso al credito per investimenti effettuati o da effettuare nel 2023**.

Esempio
<p>Se nel corso del 2023, la stessa impresa dell'esempio precedente, effettua o ha intenzione di effettuare ulteriori investimenti pubblicitari, sempre su quotidiani cartacei, per un importo di 350.000 euro, dovrà trasmettere dal 1° al 31 marzo 2023 la Comunicazione di accesso al credito per il 2023, dopo aver verificato il rispetto del requisito di incremento delle spese dell'1% rispetto all'investimento effettuato nel 2022.</p> <p>Per il 2023 di un credito d'imposta pari al 75% del valore incrementale degli investimenti effettuati, e viene così calcolato.</p> <p>Credito d'imposta 2023: (350.000 euro – 250.000 euro) x 75% = 75.000 euro.</p>

Compilazione Comunicazione di accesso al credito per l'anno 2023

TIPO DI COMUNICAZIONE	Comunicazione per l'accesso al credito d'imposta	<input checked="" type="checkbox"/>	Dichiarazione sostitutiva relativa agli investimenti effettuati	<input type="checkbox"/>	
DATI DEGLI INVESTIMENTI E DEL CREDITO RICHIESTO	ANNO DI RIFERIMENTO DEGLI INVESTIMENTI AGEVOLABILI	1 2 0 2 3			
	STAMPA	Investimenti effettuati/da effettuare 2 350.000,00	Investimenti anno precedente 3 250.000,00	Ammontare incremento 4 ,00	Credito d'imposta richiesto 5 75.000,00
	EMITTENTI TELEVISIVE E RADIOFONICHE LOCALI	Investimenti effettuati/da effettuare 6 ,00	Investimenti anno precedente 7 ,00	Ammontare incremento 8 ,00	Credito d'imposta richiesto 9 ,00
	TOTALI	Investimenti effettuati/da effettuare 10 350.000,00	Investimenti anno precedente 11 250.000,00	Ammontare incremento 12 ,00	% incremento 13 40 %

PRASSI DELLA SETTIMANA

PROVVEDIMENTI DELL'AGENZIA DELLE ENTRATE

[Provvedimento 24252 del 26 gennaio 2023](#)

Estensione delle modalità di attuazione delle disposizioni relative alla **cessione e alla tracciabilità dei crediti d'imposta riconosciuti in relazione agli oneri sostenuti per l'acquisto di prodotti energetici** – articolo 1 del decreto-legge 18 novembre 2022, n. 176, convertito, con modificazioni, dalla legge 13 gennaio 2023, n. 6.

◆ [Modello e istruzioni](#)

RISPOSTE AGLI INTERPELLI DELL'AGENZIA DELLE ENTRATE

Le **Risposte** alle istanze di interpello **pubblicate**:

- ◆ nel mese di **GENNAIO 2023**, dalla **n. 121** del 20.01.2023 alla **n. 174** del 27.01.2023 sono consultabili direttamente sul sito dell' Agenzia delle Entrate ai seguenti link: [Risposte alle istanze di interpello di Gennaio](#)
-

LO SCADENZARIO DAL 27.01.2023 AL 10.02.2023Martedì **31 gennaio 2023**

I soggetti passivi IVA che si avvalgono del regime del One Stop Shop, nella versione “Ue” o “non Ue” devono effettuare, tramite il portale OSS messo a disposizione dall'Agenzia delle Entrate, l'invio **della dichiarazione Iva OSS** che contiene **le operazioni intracomunitarie poste in essere nel corso del quarto trimestre 2022**, contestualmente devono provvedere al versamento delle imposte dovute. Ricordiamo che il regime speciale dello sportello unico (One Stop Shop - OSS) è un regime che consente ai soggetti passivi che forniscono servizi o cedono beni a consumatori dell'UE di dichiarare e pagare l'IVA in un unico Stato membro, quello dove sono identificati. Lo Stato di identificazione provvederà poi alla ripartizione degli importi agli Stati UE interessati. Il regime OSS può configurarsi, secondo i casi, quale “OSS UE” o “OSS non UE”.

È utile precisare che la data di scadenza è confermata anche se coincide con il fine settimana o in un giorno festivo.

Martedì **31 gennaio 2023**

Trasmissione telematica della dichiarazione IVA IOSS relativa alle vendite a distanza di beni importati (in spedizioni di valore intrinseco non superiore a € 150) **del mese precedente**, da parte dei soggetti iscritti al (nuovo) Sportello unico per le importazioni (IOSS), indicando per ogni Stato membro di consumo l'imponibile, l'aliquota e l'imposta dovuta per le cessioni di beni ivi effettuate.

La Dichiarazione Iva loss è inviata elettronicamente all'Agenzia attraverso il Portale Oss. Entro lo stesso termine va versata anche l'imposta dovuta in base alla dichiarazione mensile, ovvero l'IVA relativa alle vendite a distanza di beni importati da territori o Paesi terzi per le quali l'imposta è divenuta esigibile nel mese precedente.

Non è prevista alcuna modifica al termine di scadenza se tale data cade il fine settimana o in un

giorno festivo.

Martedì **31 gennaio 2023**

I soggetti proprietari, usufruttuari, acquirenti con patto di riservato dominio, ovvero utilizzatori a titolo di locazione finanziaria di autovetture e di autoveicoli per il trasporto promiscuo di persone e cose con potenza superiore a 185 Kw con bollo scadente a dicembre 2022 e residenti in Regioni che non hanno stabilito termini diversi, devono effettuare il pagamento dell'addizionale erariale alla tassa automobilistica (**c.d. superbollo auto**), pari a 20,00 euro per ogni kilowatt di potenza del veicolo superiore a 185 Kw, **ridotta dopo cinque, dieci e quindici anni dalla data di costruzione** del veicolo rispettivamente al 60%, al 30% e al 15%. **Non è dovuta decorsi venti anni dalla data di costruzione.**

Il versamento è effettuato mediante **modello F24 - Versamenti con elementi identificativi**, con esclusione della compensazione, con modalità telematica per i titolari di partita Iva ovvero presso Banche, Poste, Agenti della riscossione o mediante i servizi di pagamento on-line per i non titolari di partita Iva.

Martedì **31 gennaio 2023**

I proprietari di autoveicoli con oltre 35 Kw con bollo scadente a dicembre 2022 residenti in Regioni che non hanno stabilito termini diversi, devono effettuare il pagamento delle tasse automobilistiche (**bollo auto**).

Il versamento va effettuato presso le Agenzie Postali con apposito bollettino di C/Cp, presso gli Uffici dell'A.C.I., le tabaccherie o le agenzie di pratiche auto, oppure online sul sito dell'A.C.I., attraverso l'home banking del proprio istituto di credito o tramite l'app IO.

Martedì **31 gennaio 2023**

I **soggetti autorizzati a corrispondere l'imposta di bollo** in maniera virtuale devono presentare la **"dichiarazione dell'imposta di bollo assolta in modo virtuale"** contenente l'indicazione del numero degli atti e documenti emessi nel 2022, distinti per voce di tariffa, nonché degli assegni bancari estinti in tale periodo, esclusivamente tramite i servizi telematici dell'Agenzia delle entrate, direttamente o avvalendosi di intermediari abilitati, utilizzando l'apposito modello pubblicato sul sito delle Entrate.

Martedì **31 gennaio 2023**

I **Centri di Assistenza Fiscale** (c.d. CAF) devono presentare la relazione tecnica dalla quale emerga:

- ◆ il rispetto dei requisiti sulle garanzie di idoneità tecnico-organizzativa del centro anche in relazione a quanto previsto dal comma 1, lett. d), art. 7 del D.M. 164/1999,
- ◆ la formula organizzativa assunta anche in ordine ai rapporti di lavoro dipendente utilizzati nel rispetto del D.lgs. n.368/2001,
- ◆ i sistemi di controllo interno volti a garantire la correttezza dell'attività anche in ordine all'affidamento a terzi dell'attività di assistenza fiscale e a garantire adeguati livelli di servizio
- ◆ nonché il piano di formazione del personale differenziato in base alle funzioni svolte dalle diverse figure professionali che operano nei CAF.

L'invio deve essere effettuato alla Direzione Regionale competente in relazione alla sede legale del CAF, preferibilmente a mezzo posta elettronica certificata (PEC).

Martedì **31 gennaio 2023**

I **titolari di utenze per la fornitura di energia elettrica per uso domestico**, che intendono presentare la **dichiarazione sostitutiva di non detenzione di un apparecchio televisivo**, devono inviare **l'apposito modulo** per dichiarare che in nessuna delle abitazioni per le quali il dichiarante è titolare di utenza elettrica è detenuto un apparecchio Tv da parte di alcun componente della stessa famiglia anagrafica oppure per dichiarare che in nessuna delle abitazioni per le quali il dichiarante è titolare di utenza elettrica è detenuto un apparecchio Tv da parte di alcun componente della stessa famiglia anagrafica, oltre a quello/i per cui è stata presentata la denuncia di cessazione dell'abbonamento radiotelevisivo per suggellamento. [La dichiarazione di non detenzione \(Quadro A\)](#), per avere effetto per l'**intero anno**, deve essere presentata a partire dal 1° luglio dell'anno precedente ed entro il 31 gennaio dell'anno di riferimento. La dichiarazione sostitutiva può essere presentata tramite:

- ◆ [applicazione web](#) disponibile sul sito di Agenzia delle

Entrate

- ◆ **intermediari abilitati**
- ◆ **posta elettronica certificata**, purché la dichiarazione stessa sia sottoscritta mediante firma digitale, coerentemente con quanto previsto dagli articoli 48 e 65 del decreto legislativo 7 marzo 2005, n. 82 (Codice dell'Amministrazione Digitale). La dichiarazione firmata digitalmente dovrà essere inviata mediante PEC all'indirizzo: cp22.canonetv@postacertificata.rai.it, entro gli stessi termini previsti dal provvedimento del Direttore dell'Agenzia per le altre modalità di invio (plico raccomandato senza busta o invio telematico)
- ◆ **forma cartacea**, mediante spedizione a mezzo del servizio postale all'Ufficio Canone TV - c.p.22 Torino - per plico raccomandato senza busta unitamente a copia di un valido documento di riconoscimento.

Martedì **31 gennaio 2023**

I **titolari di redditi di lavoro dipendente** e i **titolari di redditi assimilati a quelli di lavoro dipendente** (con esclusione delle indennità percepite dai membri del Parlamento europeo), **devono versare**, con le modalità previste per i versamenti relativi alle dichiarazioni dei redditi delle persone fisiche, **la parte residua non trattenuta dal sostituto entro la fine dell'anno per insufficienza delle retribuzioni corrisposte**, maggiorata dell'interesse **dello 0,40%** mensile, considerando anche il mese di gennaio. Il versamento è effettuato utilizzando il Modello F24 con modalità telematiche, direttamente oppure tramite intermediario abilitato.

Martedì **31 gennaio 2023**

Le imprese di assicurazione, e le imprese di assicurazione estere che operano in Italia in regime di libera prestazione di servizi che non si avvalgono del rappresentante fiscale, devono provvedere al versamento dell'imposta sui premi e accessori incassati nel mese di dicembre 2022, nonché degli eventuali conguagli dell'imposta dovuta sui premi e accessori incassati nel mese di novembre 2022.

Il versamento va effettuato utilizzando il **modello F24 Accise** con modalità telematiche.

Martedì **31 gennaio 2023**

I soggetti tenuti al pagamento delle tasse annuali sulle

Concessioni Governative devono versare, con Modello F23 presso Banche, Agenzie postali o Agenti della riscossione o bollettino di c/c/p presso le Agenzie Postali, le tasse annuali sulle Concessioni Governative.

Martedì **31 gennaio 2023**

I contribuenti obbligati al pagamento del canone di abbonamento alla televisione per uso privato **per i quali non è possibile l'addebito sulle fatture** emesse dalle imprese elettriche, devono provvedere al **versamento dell'unica rata (o della rata trimestrale o semestrale) del canone RAI.**

È possibile, infatti, pagare il canone per il **rinnovo** dell'abbonamento tv con le seguenti modalità:

- ◆ **in un'unica soluzione annuale**, entro il 31 gennaio (90,00 euro)
- ◆ in due pagamenti semestrali, rispettivamente entro il 31 gennaio e il 31 luglio (di 45,94 euro ciascuna)
- ◆ in quattro rate trimestrali, rispettivamente entro il 31 gennaio, il 30 aprile, il 31 luglio e il 31 ottobre (di 23,93 euro ciascuna).

Il versamento va effettuato tramite modello F24 con modalità telematiche, utilizzando i servizi "F24 web" o "F24 online" dell'Agenzia delle Entrate, attraverso i canali telematici Fisconline o Entratel oppure ricorrendo all'home banking del proprio istituto di credito, mentre i non titolari di partita Iva possono effettuare il versamento con modello F24 cartaceo presso banche, Poste italiane e agenti della riscossione, purché non utilizzino crediti in compensazione, utilizzando i codici tributo:

- ◆ TVRI (canone per rinnovo abbonamento Tv uso privato)
- ◆ o il codice tributo TVNA (canone per nuovo abbonamento).

N.B.: Per i titolari di utenza di fornitura di energia elettrica nel luogo in cui hanno la loro residenza anagrafica, il pagamento del canone avviene in dieci rate mensili, addebitate sulle fatture emesse dall'impresa elettrica aventi scadenza del pagamento successiva alla scadenza delle rate.

Martedì **31 gennaio 2023**

Gli Enti non commerciali di cui all'art. 4, quarto comma, del D.P.R. n. 633/1972 e i **produttori agricoli** di

cui all'art. 34, sesto comma, dello stesso D.P.R. n. 633/1972, devono provvedere alla **liquidazione e versamento dell'Iva relativa agli acquisti intracomunitari registrati nel mese di dicembre**, con Modello F24 con modalità telematiche, direttamente oppure tramite intermediario abilitato.

Martedì **31 gennaio 2023**

Gli Enti non commerciali di cui all'art. 4, quarto comma, del D.P.R. n. 633/1972 e i **produttori agricoli** di cui all'art. 34, sesto comma, dello stesso D.P.R. n. 633/1972, devono provvedere all'invio della **Dichiarazione mensile** dell'ammontare degli **acquisti intracomunitari** di beni registrati **con riferimento al secondo mese precedente**, dell'ammontare dell'imposta dovuta e degli estremi del relativo versamento (**Modello INTRA 12**), esclusivamente in via telematica, direttamente o tramite intermediari abilitati, utilizzando i canali Fisconline o Entratel.

Martedì **31 gennaio 2023**

Le parti contraenti di contratti di locazione e affitto che non abbiano optato per il regime della "cedolare secca" devono versare l'imposta di registro sui contratti di locazione e affitto **stipulati in data 01/01/2023 o rinnovati tacitamente con decorrenza dal 01/01/2023**, con Modello "F24 versamenti con elementi identificativi" (**F24 ELIDE**).

Martedì **31 gennaio 2023**

I possessori di reddito dominicale e agrario devono presentare la denuncia annuale delle variazioni dei redditi dominicale e agrario dei terreni verificatisi nel 2022 utilizzando il [software Docte 2.0](#) oppure presentando la "[dichiarazione variazioni della coltura](#)".

Martedì **31 gennaio 2023**

I soggetti che effettuano erogazioni liberali in denaro per la realizzazione di "programmi culturali" nei settori dei beni culturali e dello spettacolo devono inviare la Comunicazione al MIBACT e al Sistema Informativo dell'Agenzia delle Entrate delle proprie generalità comprensive dei dati fiscali, dei **dati relativi all'ammontare delle erogazioni effettuate nell'anno d'imposta 2022** e dei dati relativi ai soggetti beneficiari di tali erogazioni. L'invio è effettuato esclusivamente in via telematica utilizzando il servizio telematico Entratel o Fisconline.

Martedì **31 gennaio 2023**

Gli operatori finanziari indicati all'art. 7, sesto comma,

del D.P.R. 29 settembre 1973, n. 605 (quali Banche, società, Poste Italiane S.p.a., gli Intermediari Finanziari, le Imprese di Investimento, gli Organismi di Investimento Collettivo del Risparmio, le Società di Gestione del Risparmio, nonché ogni altro Operatore Finanziario), devono inviare in via telematica utilizzando il software SID - Gestione Flussi Anagrafe Rapporti, la **Comunicazione all'Anagrafe Tributaria dei dati, riferiti al mese solare precedente (Dicembre 2022)**, relativi ai soggetti con i quali sono stati intrattenuti rapporti di natura finanziaria.

Martedì **31 gennaio 2023**

Gli **operatori tenuti alla trasmissione dei dati delle spese sanitarie** hanno tempo fino al **31 gennaio 2023 per inviare i dati delle spese sanitarie sostenute dalle persone fisiche nel periodo 01/01/2022 - 31/12/2022** (secondo semestre del 2022).

Martedì **31 gennaio 2023**

Scade il termine per esercitare l'**opposizione a rendere disponibili all'Agenzia delle Entrate i dati relativi alle spese sanitarie** sostenute nell'anno d'imposta precedente (anno 2022) e ai rimborsi effettuati nell'anno precedente per prestazioni parzialmente o completamente non erogate, per l'elaborazione della dichiarazione dei redditi precompilata. Per comunicare l'opposizione all'utilizzo delle spese sanitarie all'Agenzia delle Entrate (opzione 2), è a disposizione l'[apposito modello](#) anche in [versione editabile](#). La comunicazione può essere effettuata:

- ◆ inviando una e-mail alla casella di posta elettronica dedicata
opposizioneutilizzospesesanitarie@agenziaentrate.it
- ◆ telefonando a un centro di assistenza multicanale (numero verde 800909696, 0696668907 da cellulare, +39 0696668933 dall'estero)

In tutti i casi in cui si utilizza il modello è necessario allegare anche la copia del documento di identità. Se si utilizza la **e-mail** o il **telefono**, è possibile comunicare l'opposizione all'utilizzo dei dati sanitari anche in forma libera (cioè, non utilizzando il modello), indicando le medesime informazioni richieste dal modello, il tipo di documento di identità, numero e scadenza.

Martedì **31 gennaio 2023**

Ultimo giorno utile per l'invio del **Modello di**

dichiarazione sostitutiva, che **le imprese** (richiamati dall'art. 1 del decreto del Ministro dell'economia e delle finanze dell'11 dicembre 2021) **che hanno ricevuto aiuti di Stato negli ultimi due anni di emergenza Covid-19** devono inviare **all'Agenzia delle entrate** per **attestare che l'importo complessivo degli aiuti** fruiti **non supera i massimali** di cui alla sezione 3.1 ovvero alla sezione 3.12 della comunicazione della Commissione europea del 19 marzo 2020 C(2020) 1863 final, recante «Quadro temporaneo per le misure di aiuto di Stato a sostegno dell'economia nell'attuale emergenza da Covid-19», e successive modificazioni (c.d. Temporary Framework). Ai fini dell'applicazione della sezione 3.12 del Temporary Framework gli operatori economici attestano altresì, nell'autodichiarazione le ulteriori condizioni previste dal comma 2 dell'art. 3 del citato decreto ministeriale. **L'autodichiarazione** deve essere presentata **esclusivamente con modalità telematiche**, direttamente dal contribuente oppure avvalendosi di un soggetto incaricato della trasmissione delle dichiarazioni mediante:

- ◆ il **servizio web** disponibile nell'area riservata del sito internet **dell'Agenzia delle entrate**;
 - ◆ i **canali telematici dell'Agenzia delle entrate**, nel rispetto dei requisiti definiti dalle specifiche tecniche allegate al presente provvedimento. Eventuali aggiornamenti delle specifiche tecniche saranno pubblicati nell'apposita sezione del sito internet dell'Agenzia delle entrate e ne sarà data relativa comunicazione.
-

DISCLAIMER

Lo studio Sistemassociati desidera precisare che il presente documento informativo deve essere considerato esclusivamente quale guida generale agli argomenti trattati. Le indicazioni in esso contenute sono state inserite sulla base delle informazioni disponibili al momento della sua elaborazione e potrebbero essere soggette ad eventuali integrazioni e/o aggiornamenti. Tali informazioni non possono in nessun caso essere considerate un parere professionale dello Studio sugli argomenti trattati. Lo studio Sistemassociati non assume alcuna responsabilità in merito alle azioni ed ai comportamenti eventualmente intrapresi dai clienti sulla base delle informazioni contenute nel presente documento.

Restando a Vostra completa disposizione per qualsiasi chiarimento dovesse rendersi necessario, cogliamo l'occasione per porgere i nostri più cordiali saluti.



seguici su LinkedIn



sistemassociati.it/blog



sistemassociati.it